DUBBJ

SULLE OSSERVAZIONI

DEL CHIARISS. SIG. CAV. AVVOCATO

VINCENZO BERNI DEGLI ANTONJ

AT.

VOTO CONSULTIVO

DEL CHIARISS. SIG. AVVOCATO

GIOVANNI VICINI

NELLA QUISTIONE

DI SIMULTANEA SUCCESSIONE DI CRISTIANI E DI EBREI

ALL'INTESTATA EREDITÀ DI UN LORO CONGIUNTO

DELL' AVVOCATO

FRANCESCO GUALANDI

BOLOGNA
PRESSO TURCHI, VEROLI E COMP.
1827.

nome e abhastanza tra noi commendato per le sin-

DUBB

VINCENZO BERNI DEGLI

GIOVANNI VICINI

DESIGNATION SUCCESSIONE IN CONTROL

GTASOFFA TENE

for letters, the sti perionic con its stampa non har grand publicate crede voleghere to prepotate quistion and college of proplamate from an difference a quella che il Signor the vicini esterno, e che cranquire la ma sin da quendo si apri la successione di che sa anche.

Allorchè, mediante la stampa, fu renduto di pubblica ragione il Voto Consultivo dell'Egregio Sig. Avvocato Giovanni Vicini sulla ,, Causa di simulta-" nea successione di Cristiani, e di Ebrei ad intesta-" ta eredità di un loro Congiunto,, ognuno fu mosso da giusta curiosità di leggerlo, e per vero dire, non a torto, comunque quella Causa fosse già stata transatta tra le parti interessate. Conciossiachè la novità della quistione almeno tra noi, la importanza delle relative conseguenze non potevano a meno di non interessare lo studio particolarmente del volgo dei Forensi, trattandosi di cosa che spettava per lo appunto alla provincia legale. Confuso io per mala mia sorte in quello, non volli mostrarmi più zotico, o indifferente della moltitudine, e quindi io pure lessi, e ponderai. Confesso che nel farlo, quantunque abbia avuto campo convincermi della somma elevatezza d'ingegno della quale a dovizia trovasi fornito il valente Estensore, pure posso dire che malgrado la estesa stima che gli professo, non ha superato punto la mia aspettazione.

Se non che le produzioni scientifiche furono di continuo presso i Dotti oggetto di meditazione la quale appari mai sempre più scrupulosa, e più ricercata quanta più grave, ed astrusa si fu la materia che venne trattata. Meraviglia quindi non è se quella del Signor Avv. Vicini attirasse le riflessioni del Signor Avv. Vincenzo Berni Degli Antoni, il cui

nome è abbastanza tra noi commendato per le singolari sue cognizioni e in giurisprudenza, e in belle lettere. Questi pertanto con la stampa non ha guari pubblicata credè sciogliere la prenotata quistione col proclamare l'opinione difforme a quella che il Signor Avv. Vicini esternò, e che era pure la mia sin da quando si aprì la successione di che si parla. Io non entrerò punto nè poco nell'esame delle cose le quali sebbene del tutto estrance a tale quistione, ciò nullameno hanno potuto impegnare le indagini dell'uno, e dell'altro esimio Scrittore. Dirò bene che le teorie recate dal Sig. Avv. Degli Antoni lasciano a me alcune dubbiezze sulla verità del suo contrario assunto. Io bramo pure sentirle dissipate in una materia di tanto rimarco, ed ecco il motivo per cui scrivo. Dopo sì fatta dichiarazione che nasce dalla meschinità de' miei lumi, e non mai da impegno di chicchessia, nè da impulso di Amicizia, oppure d'interesse, ognuno ravviserà in me un Uomo che cerca unicamente instruirsi, onde poter concretare una idea più adequata, e più veridica nel particolare. E siccome non può altrimente dubitarsi dell'onestà del riferito scopo, così mi sembra non potersi attribuire ciò che sono per scrivere a smania di vanagloria, o a spirito di partito, oppure di animosità, o di emulazione.

Francesco Gualandi Avvocato

S I. Le mie osservazioni cadendo sulla stamna del Sig. Avv. Degli Antoni, io non faro che seguire le di lui traccie. Egli al 6 2. dice che il Signor Avv. Vicini argomenta di questo modo ., Gli E-" brei godono al paro dei Cristiani i diritti Civili: , havvi fra questi la consuccessione intestata de' Fra-,, telli superstiti al Fratello Cristiano predefunto: " dunque nel caso in disputa succedono in porzioni " uguali Felice Cattolico, Abramo, ed Angelo E-" brei " (Si parla dei Fratelli Levi in relazione all'erdità intestata del Fratello Giuseppe morto Cattolico) E dopo avere accennati i fondamenti che servono a prova della proposizion maggiore, vi si fa incontro col distinguerla al § 5, concedendola rispetto ad alcuni diritti, e negandola riguardo ad altri per cui pensa discorrerla così "Gli Ebrei goder non pos-" sono nello stato Ecclesiastico se non di quei di-" ritti Civili che loro furono concessi dai Sovrani " Pontefici: ma fra questi non v'ebbe mai l'intesta-" ta consuccessione alle eredità dei Cristiani: dunque " ad esse non consuccedono,,

2. E credendo garantita la proposizione maggiore di tal suo sillogismo dal disposto nella Decretale Et si Iudaeos. 13. de Iud. et Sarac. e dalla Costituzione Haebreorum di S. PIO V. passa col § 7. a concludere di questa guisa "Se gli Ebrei non somo no nello stato Ecclesiastico, che meri, e semplimo ci Schiavi tollerati, egli è manifesto che siccome "in qualità di Schiavi sono affatto privi di ogni Cinvile diritto; così in qualità di tollerati goder non possono che di que' soli diritti che piacque ai Sovenani Pontefici di conceder loro espressamente: Ma "non vi è alcuna legge Pontificia che espressamente, te accordi agli Ebrei il diritto di consuccedere alla

" eredità del predefunto fratello Cristiano; dunque

" ne sono essi tuttavia affatto privi...

3. Astrazione fatta per un momento dall' importanza del fondamento che si affaccia a sostegno della ricordata proposizione maggiore, ammetto per un sol istante però (*) esser vero non avervi alcuna legge Pontificia che espressamente accordi agli Ehrei il diritto di consuccedere all'Eredità del predefunto Fratello Cristiano; ma vero altrettanto che non havvi neppure una legge Pontificia che espressamente gliel tolga. Posta pertanto la verità di questa ultima parte di discorso, a me non sembra giusta la conseguenza che vuolsi dedurre dalla verità di quella prima parte, l'esclusione cioè degli Ebrei dal suddetto diritto di consuccedere. Imperocchè,, concessum intelligitur quod expresse non prohibetur, Gloss. in C. Inter corporalia vers. Non invenitur, de Translat. Episcop. dunque non a torto posso dubitare della giustezza della prenotata conseguenza di esclusione.

4. E tanto meno a torto nol posso in confronto della regola insegnata da tutti i Canonisti dietro la disposizione del Cap. 1. e Cap. 2. de nov. oper. nunciat., e cioè che quando il gius Canonico si mostra oscuro, od equivoco in qualche materia meramente profana, o per nulla ledente la Ecclesiastica giurisdizione, nella quale materia all' incontro il diritto Comune dispone chiaramente, allora è il caso di osservare e seguire esclusivamente questo ultimo diritto anche nel Dominio Pontificio. Che si dovra poi dire ove il diritto Canonico nulla espressamente dica in siffatta materia, e vale a dire, ove non proibisca espressamente la consuccessione in discorso? Pare adunque che non possa senza ingiustizia deviarsi dalla teoria che il Sig. Avv. Vicini reca

a sostegno del proprio assunto, e che l'Oppositore Sig. Avv. Degli Antonj ripete nel succitato § 2.

5. Venendo dopo ciò alla proposizione maggiore del sillogismo del lodato Oppositore, parmi non potere esso trovare un solido fondamento nella recitata Decretale ,, Et si Iudeos. In fatti leggendola si rileva chiaramente ch'essa è fatta per un fine meramente spirituale, quale si era quello di allontanare le Nutrici, e i Cristiani indistintamente dal servigio degli Ebrei, e quindi dalla loro famigliarità riguardata come cagione di molte indegnità contro la fede cattolica, di scandali, e di pervertimento di costumi, e riconoscendosi altronde troppo giusto un tale allontanamento se ne rende la ragione col dire ,, ivi ,, " ne filii liberae (cioè della Chiesa) filiis famulentur " ancillae (cioè di Agar) sed tamquam servi a Domi-" no reprobati, in cuius mortem nequiter conjura-" runt, saltem per effectum operis recognoscant ser-" vos illorum quos Christi mors liberos, et illos ser-" vos effecit " Per lo che sembra evidente che il servaggio, o la schiavitù di che parla il Pontefice Innocenzo III Autore di quella Decretale, vuolsi far intendere per un servaggio meramente spirituale, e non mai quel servaggio che si vien contemplando dal diritto Civile. Ne la cosa a parer mio, può essere, o stare diversamente, riflettendo alla deffinizione che si dà al diritto Canonico che si dice sia quello "Quod " Civium actiones ad finem eternae beatitudinis diri-" git " ed in altri termini sia " Ius ex Sacris cano-" nibus collectum, et ad recte vivendum, aeternam-" que salutem aquirendam institutum.

6. Per quello poi riguarda la Costituzione Haebreorum di S.Pio V. in pari tempo invocata dall'egregio Oppositore, a me sembra che essa debba considerarsi come una legge fatta dal Pontefice bensì,

^(*) Vedi più avanti al § 19.

ma però come Sovrano temporale, subito che ordina la partenza degli Ebrei da tutto il Dominio Ecclesiastico, tranne da Roma, e da Ancona. Osservando però che la sanzione ,, ut rebus omnibus spolien-,, tur, et Fisci juribus applicentur, mancipia Roma-,, nae Ecclesiae fiant, et in perpetuam servitutem as-" serantur, dictaque Ecclesia illud idem jus in eos, ,, quod caeteri Domini, et mancipia sibi debeat " vindicare " era fatta per quelli Ebrei che dopo il termine del trimestre prescritto all' ordinata partenza si fossero ,, quandocumque ,, trovati in qualunque parte del suddetto Dominio fuori che in Roma, ed in Ancona, osservando, io dico, tutto questo, parmi sia forza il conchiudere che dunque gli Ebrei che in obbedienza di tal legge, si fossero concentrati, o nella Capitale, o in Ancona non potevano altrimenti essere sottoposti ad alcuna delle succitate penalità, e quindi a quel vero servaggio che era intimato contra i trasgressori. Ciò posto debbe conseguentemente parermi che lo stesso discorso abbia luogo a favore di tutti gli altri Ebrei che in processo di tempo per benigna condiscendenza della Santa Sede sono venuti a popolare altre Città, ed altri luoghi soggetti al di lei Dominio. E se è così, è anche chiaro a mio avviso, il conoscere che il dubbio circa la non applicazione della prenotata Costituzione all'assunto del valente Oppositore, apparisce se non ben fondato, almeno plausibile.

7. E volendosi pur non ostante dire che gli Ebrei ad ogni modo debbano considerarsi, ed aversi per Schiavi della Chiesa Romana, o sivvero della Santa Sede in ordine a tuttociò che a queglino non è espressamente concesso, non ne verrebbe forse per conseguenza legale, che il diritto di succedere rimanesse nel caso devoluto alla Chiesa, ossia alla R. C.? A

me sembra che si per la regola " che " Dominus acquirit per Servum " Ma ove un sol esempio che valga ad assicurare l'esecuzione di siffatta regola per parte della Santa Sede, Madre soltanto di carità e di munificenza?

8. Se non che Egli va più avanti nell'argomento, mentre col & 8 ritiene essere gli Ebrei incapaci di succedere alla eredità dei Cristiani sì, che a questi è proibito di testare a loro favore per la forza intensiva della Decretale. Si quis 5. de haereticis. E dopo averne riportato il tenore pensa convalidare l'allegata incapacità degli Ebrei con l'autorità della glossa a quella Decretale, di cui diconsi seguaci il Reinfenstuel ed il Pichler, ed indi soggiunge , Sic-" come chi è incapace di succedere " ex testamen-"to " lo è pure di succedere , ab intestato , L. " Conficiuntur in princ. Quoniam quaeritur patri " familias ff. de jur. Codicill. 2 "ibi,, vel etiam in-" testati C. de bonis Matern., così provata la inca-" pacità degli Ebrei di succedere " ex testamento " " provata rimane la loro incapacità di succedere an-" che , ab intestato , Ed è talmente persuaso della verità di questo soggiunto, che opina al 6 q. rimaner confermato dalla celebre Costituzione del Pontefice Paolo IV. dei 12. Luglio 1555., perchè vieta agli Ebrei di possedere. Il salla sul dia oli

9. Parlando primamente della Decretale testè riferita, trovo che è proibito al Vescovo instituire estranei alla sua consanguineità, o Eretici anche consanguinei, o Pagani sotto la penalità, che ,, sal, tem post mortem ei anathema dicatur, atque ejus ,, nomen inter Dei Sacerdotes nullo modo recitetur,, La qual proibizione sebbene col successivo Cap. 6 venga estesa non senza rammemorare i Vescovi, ai Preti, ed ai Chierici con la frase, , nihil conferant,

*

pure questi ultimi non sono altrimenti percossi dalla prenotata penalità di scomunica. Certo però che tali disposizioni non parlano punto di laici, nè eziandio privano del lascito coloro in odio dei quali fu fatta la predetta proibizione. Certo adunque che queglino non possono esser percossi da esse, come costoro non possono per esse rimanersi privi del lascito, a meno che non potesse dirsi ciò che i più obvi principi di ragione non admisero in alcun tempo, e cioè che una legge ristrettiva l'esercizio della facoltà di disporre ad arbitrio delle proprie sostanze, competente ad ogni proprietario, ed una legge altronde penale possa estendersi da persona a persona, ed importare dall' altro canto una privazione che non contempla di sorta. Può pertanto dirsi che se gli Eretici, e gli Apostati mancano, come dicono gl' Institutisti, della fazione passiva del testamento, ne mancano per ciò solo che così vogliono, e prescrivono le leggi del Comune Diritto, le quali certamente mai disposero di tal guisa sul conto degli Ebrei. Il allaggadi onel al accinin alla

tende che anche costoro debbano esser compresi nel la predetta Decretale, e il pretende all'appoggio della relativa ghiosa, e delle altre sovracitate Avtorità, tanto più che al dire del Phiring jus Can. lib. 5. tit. 6. § 1. N. 8., Iudaei magis odibiles sunt Ecclesiae, quam alii Infideles, et difficilius convertuntur ad, fidem, et magis periti sunt ad pervertendum, quam, Gentiles, Ma sia pure in ipotesi vera la compresione che si sostiene. A me sembra peraltro bastare agli Ebrei, che la proibizione indotta dalla decretale non sia diretta a renderli incapaci di ricevere, perchè in loro riguardo sottentra la disposizione del diritto Comune che ad essi non toglie altrimenti la

succesione, e che nel silenzio, o nell'ambiguità del diritto Canonico, debbe prevalere, etiam in terris

Ecclesiae ,, 11. L'illustre Oppositore mostra col § 4. di astenersi volontieri dall'esaminare ,, se più tristi siano " i Cristiani che si ribellano, o gli Ebrei, perchè " poco monta il sapere quali di essi siano i più ri-" baldi,, ma non ha poi difficultà proclamare gli Ebrei con la precitata Autorità del Phiring più ribaldi e tristi degli altri Infedeli, anzi degli stessi Gentili! (Vedi la nota al \$ 8.) A questo passo dirò solamente che nella comparazione di cotesti ribaldi e tristi la sudd. Autorità mi sembra men vera, ed una sola riflessione pare collaudi questa mia opinione. Nello stato Ecclesiastico mai furono ricevuti, e tollerati nè Eretici, nè Pagani, nè Gentili, nè mai si permise loro templi, altari, e culto. All'incontro gli Ebrei sono stati sempre admessi e tollerati, e fu loro concessa la erezione e manutenzione delle Sinagoghe per esercitarvi il loro culto in quei luoghi che dai Sovrani Pontefici furono designati. E perchè tuttociò? Ne lo addita il Reinfenstuel lib. 5. Decretal. tit. 6. de Iudaeis et Saracenis N. 29. Tom. 5. pag. mihi 82. " Ratio, et utilitas nostrae " Religionis suadet, utpote cujus veritas per ritus " Iudaeorum tamquam figuram multum confirmatur, " uti amplius dictum est supra: quae ratio quia in " Sacrificiis Paganorum non militat, nec alia ratio " eorum tolerantiam suadet, merito ubique extreme " prohibentur: cum etiam universaliter loquendo mo-" ralia permitti non debent, nec possint nisi ob a-" liquod bonum inde resultans, vel malum aliud per

" illa evitetur,, 12. Anzi degli Eretici parlando, i Canonisti, sciolta negativamente " ordinarie loquendo " la qui, stione , An Principes, aut status, et Respublicae , Catholicae recipere, vel tolerare in suis territoriis , possint haereticos, et ritus, seu exercitia Religionis , eorum, e indicati i testi Canonici, e Civili che appoggiano la negativa, assegnano non poche ragioni. la principale delle quali si è che siccome l'eresia è peggiore del Giudaismo, e del Paganesimo, così gli Eretici sono eziandio peggiori, e più nocivi dei Giudei, e degli altri infedeli. Del che mi è garante il sovracitato Reinfenstuel - lib. 5. Decretal, Tit. 7 § 4. N. 74. Tom. 5. pag. mihi 92. ,, ivi ,, Ratio , tam Sanctarum tum Canonicarum, tum Civilium , legum, et Constitutionum multiplex, et quidem ,, prima est, quia Haeresis est summe, et quidem in-,, tensive loquendo, magis culpabilis et peccaminosa, , Deoque MAGIS ODIOSA, ET INJURIOSA, , OUAM JUDAISMUS, ET PAGANISMUS, I-, PSIQUE HAERETICI PEJORES, AC PERNICIO-,, SIORES SUNT, QUAM IUDAEI, ET PAGANI, ,, prout cum D. Thoma Tom. 2. quaest. 10. Art. 6. habet COMMUNIS Theologorum, et ante ipsum ,, jam COMMUNITER senserunt antiqui SS. Patres, , e quibus S. Chrysostomus in Matth. cap. 12. ait , Haereticos Gentilibus PEIORES esse NEMO , dubitat: Gentiles enim per ignorantiam blasphe-, mant, Haeretici autem scientes laniant veritatem. , S. Augustinus lib. 21. Cap. 25. de Civitate Dei, ,, ait: Est et a sana fide devium, Haereticorum, qui ,, a Catholica Ecclesia (ad quam saltem per Bapti-,, smum intraverunt) exeunt, meliorem esse causam, ", quam Paganorum, qui nunquam fuerunt Catholici, " cum PEJOR utique sit desertor fidei, et ex deser-,, tore oppugnator ejus effectus, QUAM ILLE QUI ", NON DESERUIT, QUOD NUNQUAM TENUIT " S. Ambrosius de Fide lib. 3. diserte ait: Haereticos

a esse DETESTABILIORES IPSIS JUDAEIS qui " carnem Christi crucifixerunt. Similiter, et adhuc .. gravius etiam alii SS. Patres loquuntur de Haereticis, atque pessimis titulis, et omnibus diris, , ac fulminibus in eos zelo Fidei, et verae Re-"ligionis inflati invehuntur. Nam a S. Igna-, tio Epist. ad Tralian. vocantur Diaboli progenies, " et a S. Irenaeo lib. 3. Cap. 33. Organa sata-" nae, et lib. 5. Cap. 20. Diaboli Instrumenta, et a S. " Basilio Epist. 141. Diaboli: a Nysseno Orat. de S. " Basilio, Pestes, et lues Fidei: a S. Gregorio Na-" zianzeno Orat. 28. Sancti momentanei, et Theologi " exercitus, fraudis propugnatores, demonum expeditio, " immundorum spirituum legiones ec. et a S. Hyeroni-" mo in Cap. 10. Eccles. Clibani impietatis, ab eo-" dem in Ose. 7. Filii pestilentiae, tenebrarum fon-" tes, gurgites omnium malorum, templa omnium " demoniorum. Consimiliter alii Sanctissimi, et An-" tiquissimi SS. Patres, ut S. Augustinus in Euchi-" rid. Cap. 74. recte dicat: Ad tam magna tonitrua " qui non expergiscitur non dormit, sed mortuus " est. Qui idem S. Augustinus, ut videre est apud " Pignatelli Tom. 1. Consult. 143. N. 15. pronun-" tiare non dubitavit, intolerabilem, et non obscure " haereticum, ac vix sanaementis compotem esse, qui " non pejus de Haeretico, quam de Pagano aut IU-" DAEO ec. existimat. Et merito: Tum quia (prae-" ter jam dicta, et dicenda infra) Haeretici ex de-" stinata malitia veritatem, et veram Religionem im-" pugnant: Pagani vero ex ignorantia: Tum quia " Haeresis ordinarie ex turpibus causis, malitia vi-" delicet, odio, vindicta, libidine ec. oritur; cum " e contra Paganismus et JUDAISMUS ex natura-" li quadam caecitete, aut minus cui pabili igno-" rantia proveniat.

13. Ciò posto, e ritenuto altresi quanto soggiunge cotesto medesimo Autore al N. 75. e che leggesi nel sommario come segue ,, ex continua commo-", ratione cum ipsis (Haereticis) majus scandalum. ", et perversionis periculum consurgit, quam ex , cohabitatione cum Judaeis , così che a noi Cattolici è persino vietato salutarli, porto opinione che ognuno sia per convenire che gli Ebrei sono invisi alla Chiesa meno assai degli Eretici, e quindi che pei rapporti sociali ciò che viene disposto in odio di questi ultimi non sia altrimente predicabile pei primi, poichè la massima differenza che sostanzialmente passa tra gli uni e gli altri perime necessariamente quell' identità di ragione, che ad ogni modo si esige per applicare in via di estensione qualsiasi legge, lo che altronde mai può aver luogo là dove si tratta di una legge odiosa, e penale. Che se io la penso di tal maniera, debbo molto più credere che almeno non errassi quando parlando dell' Autorità del Phiring dissi essere essa men vera.

14. Ma eccoci alla Costituzione di Paolo IV. in pari tempo dal dotto Oppositore affacciata. Guardimi il Cielo, che io voglia impugnare che essa non fosse prodotta dai motivi che vengono indicati dal \$ 9. Dirò bene ciò che esposi ragionando della Costituzione di S. Pio V., sembrarmi cioè che tal costituzione eziandio fosse emanata da quel Pontefice come Sovrano temporale. La qual cosa è a parer mio, della massima importanza nell'attuale contesa, ed ec-

cone il motivo.

15. Il cambiamento politico accaduto fra noi nel 1796 produsse infra le tante altre novazioni, egualmente quella che gli Ebrei godessero di tutti indistintamente quei diritti Civili che eran propri di ogni altro Cittadino, nei quali diritti furono eglino conservati in tutto il tempo del Regno Italiano ora già spento. Piacque finalmente alla Divina Provvidenza di restituire alla Santa Sede il dominio di tutti quanti gli Stati che le furono usurpati, ciò che in ordine a queste nostre Provincie avventurosamente accadde in Luglio del 1815. La gloriosa memoria di Pio VII. riprendendone il possedimento impiantò un Governo Provvisorio sulla base del noto Editto di Segreteria di Stato in data 5. Luglio di quell'Anno. Ora abolitesi con l'articolo 22. le leggi del Codice Civile, e le analoghe disposizioni, furono richiamate le leggi del diritto Romano all' originario suo vigore. Circa le successioni intestate su specificamente provveduto con l'Articolo 25, ove si dice che quelle le quali si deferiranno da quell'epoca fino alla promulgazione di altre leggi su tale oggetto, si osservassero le regole del DIRITTO COMU. NE, senza attendere le particolari leggi Municipali, Col richiamo in vigore del gius Canonico, che si vuole con l'articolo 29. non possono certamente venire quelle Costituzioni Pontificie che non fan parte del gius predetto, e tanto meno quelle che furono emanate dai Pontefici come Sovrani temporali, e mai poi quelle che in qualunque modo contrariassero la massima stabilita sulle intestate successioni col ricordato Articolo 25., mentre in caso diverso chi non vede che si porrebbe il Legislatore in aperta contraddizione con se medesimo in un oggetto in cui Egli ha espressamente disposto, e voluto?

16. Quindi è che a me parer debbe che il Sig, Avv. Degli Antonj abbia parlato, e parli inutilmente sul fondamento delle precitate due Castituzioni di S. Pio V., e di Paolo IV., come altresì della Bolla di Benedetto XIV. la quale volgesi essa pure sugli Ebrei, a pregudizio de quali in punto di successio-

ne întestata nulla fu novato, o tolto ne dalla legge generale del Motu proprio in data 6. Luglio 1816, ne dalla posteriore del Regnante Sommo Pontesice Leone XII. in data 5. Ottobre 1824. Tanto poi è vero che quelle Costituzioni non furono altrimenti richiamate in vigore, quanto è indubitato che per costringere gli Ebrei a rientrare ne loro Ghetti sotto le antiche discipline, e per privarli dei rispettivi possedimenti nell'avvenire, non vi ha voluto meno che una nuova disposizione del lodato Regnante Pontesice.

17. Sta però che l'intestata successione di che si tratta, rimase aperta prima della testè ricordata nuova Pontificia disposizione. Dunque essa rimase sotto l'egida del rammemorato Articolo 25., avvegnacchè questo in ordine a tal successione non si trovi menomamente modificato dalle predette due posteriori leggi generali. Dunque cotesta medesima successione doveva esser regolata UNICAMENTE SECONDO IL DIRITTO COMUNE. Ma così è che per simile diritto gli Ebrei presi come Individui non sono esclusi dalla medesima, come altronde loro non è altrimenti negata la passiva fazione di testamento. Dunque gli Ebrei dovevano essi pure consuccedere.

18. Dopo un siffatto ragionamento che apparisce giusto, e ben fondato potrei per avventura esimermi dall'occuparmi dell'importanza della riferita Costituzione di Paolo IV. Se non che una mia particolare idea mi costringe a perdermivi per un solo istante. Il Sig. Avv. Degli Antonj dice, Essa, vietò agli Ebrei di possedere beni immobili. Proisizione che induce necessariamente l'altra di acquistarne il dominio, succedendo ab intestato ai pristiani., Ma quid juris, chiederei io, se si trattasse di consuccedere ad un'eredità qualunque

consistente tutta in effetti unicamente Mobili, e Crediti dichiarati questi pure per Mobili anche dalla vigente legislazione? A me sembra che non si potesse giustamente negare la consuccessione agli Ebrei, perchè la proibizione di possedere non riguarda nè punto, nè poco quegli effetti. Eppure il diritto di succedere, o consuccedere è sempre lo stesso per legge, o si tratti d'eredità immobiliare, oppure di eredità mobiliare. Onde non posso intendere come dalla proibizione predetta si voglia puramente, e generalmente argomentare la esclusione degli Ebrei dalla consuccessione, allorchè il relativo diritto non può variare al variare degli oggetti ereditari.

19. Pretende l'egregio Oppositore al § 16. che le ricordate Costituzioni di S. Pio V. di Paolo IV. e di Clemente VIII. derogassero come leggi posteriori al Cap. 16. de Decimis, ed al Cap. 18. § 2. de usuris, di maniera che dopo di esse gli Ebrei, non " possedettero più beni Stabili nello Stato della Chie-" sa innanzi la rivoluzione " Non impugnerò la prima proposizione, ma dirò bene che la seconda parmi men vera in confronto della Bolla del Pontefice Clemente XI. in data ,, quinto Idus Martii 1704. Imperciocchè questo Pontesice confermando, ed ampliando le Costituzioni di Paolo III. in data 21. Marzo 1542., e di Gregorio XIII. in data 13. Settembre 1581. prescrive di nuovo ,, quod cuicumque eorum-" dem Judaeorum, et Infidelium ad dictam Fidem " converti volenti, etiamsi in patria potestate con-" stitutus fuerit, bona sua quaecumque tam mobi-" lia quam IMMOBILIA intacta, et illesa perma-" neant. Ita ut etiam filii familias, et in patria pote-" state, ut praefertur, constituti, legitima, et qua-" cumque portione bonorum patrimonialium, aut ma-" ternorum eis de jure, seu successione bonorum eis

,, alias debitorum, per eorum parentes fraudari, ant , privari non possint, neque debeant; sed eis integra , etiamsi contra voluntatem parentum suorum ad Fi-,, dem ipsam conversi fuerint, etiam eorum paren-,, tibus viventibus, debeantur ,, . Checchessia degli altri non pochi favori che si concedono a questi convertiti, mi limiterò solamente a dire che quella Bolla certamente posteriore alle sovracitate come sopra opposte, prova a mio avviso, due cose, e cioè che gli Ebrei possedevano, od almeno potevano possedere anche degli STABILI prima che si convertis. sero alla fede, e che la loro successione ai congiunti dopo la propria conversione non impediva la consuccessione degli altri loro Consanguinei che rimanevano nel Giudaismo.

20. Per vero dire, dopo le riflessioni da me fatte sulla scorta dell' Articolo 25 del sopracitato Editto di Segretaria di Stato non può farmi alcuna amarezza ciò che vien detto nel 6 11., e cioè che restituiti alla Santa Sede i suoi Stati, ,, niun dubbio ,, che gli Ebrei non ricadessero nell'antica propria " condizione di Schiavi tollerati " Ragion per cui, come si soggiunge, fu dichiarato sino li 17. Aprile 1817. dalla Sacra Congregazione del Concilio non esser lecito al Monastero di S. Cecilia ricevere dagli Ebrei certi laudemi, e Canoni, affinchè il ricevimento non recasse il riconoscimento d'un possesso illecito. Parmi veramente per tacere di altre cose, che il postiliminio non abbia mai avuta forza di operare il ritorno in Schiavitù di colui il quale da una legge preesistente fu già proclamato libero al pari di chiunque altro, così che penso non potere dipendere una tale abjetta condizione che da una espressa nuova legge Sovrana. Per quello indi riguarda la riferita dichiarazione della lodata Sacra Congregazione,

parmi fosse molto opportuno conoscere il caso preciso in che essa ebbe luogo, poichè sembra impossibile che possa esser fatta in relazione agli acquisti dei così detti beni nazionali dal momento in cui il Governo ne pubblicò la relativa sicurezza, e la più scrupolosa manutenzione. Del resto poi il possesso degli Ebrei non potrà secondo me, esser ritenuto illecito, se non allora solo che sarà scaduto il termine dal Sovrano Pontefice ad essi prefisso per trasmetterlo in altri. Ma la concessione di trasmettere quello in altri non prova forse la legittimità del relativo

titolo negli Ebrei possessori attuali?

21. Vero che gli Imperadori Teodosio, e Valentiniano, come rileva il 6 13., con la legge ultima Cod. de Jud. et Coelic. interdissero agli Ebrei ogni patria dignità, ed onorificenza, e la costruzione di nuove Sinagoghe le quali neppure vengono admesse dal gius Canonico, ma vero altresì che a nulla secondo me, rileva tal legge per l'attuale controversia, subito che non priva gli Ebrei del diritto di succedere, o consuccedere ab intestato ai loro Congiunti in concorso di Cattolici, Diritto poi che ad'ogni modo sembra assolutamente compreso nella posterior legge della Novella 118. la quale nulla motivando degli Ebrei questi vengano necessariamente a far parte di coloro che sono dichiarati successibili.

22. Col & 14. si comincia a parlare delle Autorità allegate dal Sig. Avv. Vicini a sostegno della propria opinione. E qui si dice 1. che il De Lucca, il Costantino, e la Rota discorrendo dei diritti degli Ebrei, non discorsero che di quelli soli che ad essi surono benignamente concessi dai Sovrani Pontefici 2: che il Sessa, ed il Bruneman parlano degli Ebrei sparsi fuori dello stato Ecclesiastico. Prescidendo da ogni osservazione sulla verità di questa doppia propo-

sizione, a me pare che non cammini troppo bena l'illazione che si ricava dall'Autorità del Bruneman ivi trascritta, e cioè che , la sommissione alle leggi , Romane è argomento della schiavitù (degli Ebrei) " non della loro aggregazione alla Cittadinanza. " Imperciocche ogni vivente è sommesso alle leggi dello Stato qualunque dove dimora, e non per questo può egli dirsi schiavo, potendosi appellare unicamente Suddito.

23. Io non parlerò del rescritto dell'Imperatore Antonino col quale si nega la petizione di quel legato che fu fatto all'Università degli Ebrei di Antiochia, perchè già ognun vede che ciò che è predicabile per una Università, o Collegio comunque illecito, ragion non soffre che il sia per l'Individuo che vi appartiene. E poi sarebbe inutile ogni mio detto, subito che l'illustre Oppositore dichiara al § 17 di aver da principio fissati,, i termini della quistio-" ne alle Leggi che nello stato Ecclesiastico regolano ", le intestate successioni ", dispensandosi per tal modo dall'esame delle leggi Civili. E certamente non a torto, vedendo egli nella somma sua penetrazione il grave imbarazzo in che il metteva l'argomento che il Sig. Avv. Vicini affacciò sulla scorta della legge 15. § Iam autem ff. de Excusat. Tutor. e 73. ff. de Reg. Iur. coadjuvate della precitata Novella 118 come quella che parifica la causa della tutela all'altra dell'eredità, ossia della successione. Laonde nel mentre che riferisce al \$ 18. tale argomento, pensa anche di esimersi dalla relativa forza col dire essere per lui stato già dimostrato falsissimo il supposto, che gli Ebrei godino nello stato Ecclesiastico di quel diritti Civili che l'argomentante immagino. Peraltro non potendo io circa tale dimostrazione ripetere che le soprarimarcate mie dubbietà, mi tacerò ben di buon

grado per portare le mie idee sulla materia che viene successivamente tracciata.

24. Descritto nel § 20 il così detto "Colosso, che il Sigonor Avvocato Vicini desunse dal testo Canonico inserito nel Decreto di Graziano Part, 1 Disti nct. 26. Cap. 3., si pensa d'abbatterlo, dicendosi al s 21. che tal Decreto non ha autorità se non in quanto l'inserto corrisponda all' Autografo, ed al 6 22. che admessa anche la legittimità di quella disposizione che dal Graziano viene attribuita al Pontefice Innocenzo I., pure sarebbe stata sempre derogata dalle Costituzioni Apostoliche di sopra riferite posteriori a quella di undici secoli, e che altronde si provasse che i figliuoli nati Ebrei prima della conversione del loro Padre alla vera Fede, fossero rimasti tali sino al tempo dell'aperta successione, tanto più che quando il Padre si converte alla Cattolica Religione TRAE AD ESSA anche quei figliuoli i quali a loro grande ventura acquistato peranche non abbiano l'uso della ragione, e ciò vien detto all'appoggio del

Cap. 2. de Conversione Insidelium.

25. Intorno a che io dico primamente: Sarà, che sia falsa l'opinione di coloro che dalla facoltà concessa da Eugenio III. di poter pubblicamente leggere, e spiegare nei Ginnasj il Decreto di Graziano arguirono la relativa approvazione, e sarà anzi che tal Decreto mai sia stato approvato dalla Santa Sede; ma è però ancora che il medesimo da tutti i Canonisti annoverato viene tra i libri componenti il gius Ecclesiastico, forse perchè ricevuto dalla consuetudine la quale concorre essa pure a far parte del predetto gius. Onde non so comprendere come cotesto libro non possa servire che di semplice ornamento alle Biblioteche, quando non si mostri la concordanza di ciò che contiene con il corrispon-

dente Autografo.

26. Ma checchessia di simile riflessione, certo è però che il Devoti segnatamente parlando nelle sue instituzioni Canoniche nel lib. r. Cap. 6. di quel Decreto, al \$ 79. pag. mihi 86., così la discorre " De auctoritate Decreti sic habendum est; omnia , quae in eo referuntur vim eamdem habere, ac si ", seorsim a Decreto spectentur. Itaque loca Sacrae " Scripturae, Decreta Summorum Pontificum, et , Generalium Conciliorum, quam sua indole, et , natura vim habent, eamdem in Decretum obtinent, , caetera vero auctoritatem, qua per se carent, in " Decretum translata non consequentur " Adunque se qui si tratta di un Decreto del Pontefice Innocenzo I., a me sembra che in confronto del sentimento del Devoti ognun veda quanto sia men vera la contraria apposita censura. Tutta la quistione consisterà forse in sapere, se si debba rendere ostensibile l'Autografo, ed in caso affermativo, a chi spetti il farlo, se cioè a chi indicò l'inserto, siccome pretende il Sig. Avv. Degli Antonj, o sivvero a lui che vi si oppone. A buoni conti le Edizioni che del Decreto di Graziano esistano tra noi, il qualificano per ,, emendato ,, e veggonsi fatte ,, permitten-", te Sede Apostolica, atque cum Populi Romani li-,, centia ,, alla forma appunto della Costituzione del Pontesice Gregorio XIII. in data 1. Luglio 1580. la presunzione adunque sulla verità di ciò che esse contengono, sta oninamente per loro, e tanto basta, a parer mio, che la prova in contrario appartenghi a chi intende opporsi.

27. Del resto poi io non so persuadermi che l'accennato Decreto d'Innocenzo I. sia stato derogato dalle posteriori Pontificie Costituzioni citate dal Sig. Avv. Degli Antonj. Ecome no, se queste non privano ne punto, ne poco gli Ebrei di quella consuccessione, ossia

eredità che in concorso dei Cattolici loro è accordata da quel Decreto? Perciò neppure posso persuadermi della verità di quanto si soggiunge in contrario, che cioè,, resterebbe sempre a provarsi che i figliuo,, li nati Ebrei prima che il Padre suo abbracciasse, la Cattolica Religione, si fossero conservati Ebrei, sino al tempo dell'aperta successione,, E tanto meno mel posso, avuto riguardo alla da me allegata Bolla di Clemente XI. del 1704, perchè quivi nel mentre che si vogliono favoriti gli Ebrei che si convertano alla Cattolica Fede anche in rapporto alle consuccessioni, non si trovano però da esse esclusi i loro Congiunti che rimangano nel Giudaismo.

28. Per quanto poi m'abbia letto il Cap. 2. de Conversione Infidelium riportato nel (22. non ho potuto convincermi che esso garantisca la proposizione, che , quando il Padre Ebreo si converte alla " Cattolica Religione, TRAE AD ESSA anche quei " figliuoli i quali a grande loro ventura acquistato " peranche non abbiano l'uso della ragione " Imperciocchè ivi non leggesi che la provvidenza di accordare l'educazione del figlio, o figli pupilli al Padre che si converte esclusivamente alla Madre che resta nel Giudaismo, e ciò al sensatissimo fine che quelle innocenti Creature rimanendo presso la Madre non persistono in quella cecità che tanto li deturpa. Per questo medesimo fine io accordo pienamente che dovesse concedersi ciò stesso alla Madre convertita rimanendo Ebreo il Padre. In una parola, con tale provvidenza non si è voluto in sostanza derogare a favore del Genitore convertito che alla legge 1. Cod. Ubi pupillus educ. deb. e che ai diritti del patrio potere in ogni caso. Ma altro, e ben altro è il dire, che tale salutare provvidenza metta questo pupillo nella ridente beneaugurata situazione di sortire con

tutta facilità dall'errore Giudaico, dal dire, come si pretende, che la conversione del Padre, o della Madre alla Cattolica Fede, AD ESSA TRAE lo stesso pupillo.

29. Quantunque il dotto oppositore passi successivamente a riferire altre disposizioni di leggi Civili. pure non vi si perde più che tanto, ritenendo, per dir tutto in breve, di non abbisognare della loro protezione. Del che non è certamente a maravigliarsi. subito che egli ha affidato, ed affida tutto il suo assunto alle leggi Ecclesiastiche le sole che secondo lui valgono nel Dominio Pontificio a stabilire i diritti degli Ebrei anche sul conto della successione in discorso. Dopo tale dichiarazione io poso sull'istante la penna, essendomi già proposto d'interloquire unicamente sulla quistione di consuccessione. Lo che avendo io fatto coll'esporre le prenotate mie dubbietà, abbandono più che volentieri a qualsiasi altro la briga d'occuparsi delle ulteriori materie trattate nelle stampe dei due valenti Scrittori, comunque non appartenenti di sorta alla predetta quistione.

30. Adunque nel mentre che cesso da ogni discorso oso altamente lusingarmi che chiunque mi sia per essere umano, e cortese di benigno compatimento se io cerco lume fra le tante tenebre sparse dalla dottrina del rispettabile Sig. Avv. Degli Antonj sulla verità dell'opinione che nella soggetta materia il Sig. Avv. Vicini venne manifestando, e che io seguiva, perchè (e già lo avvisai) era la mia prima di vedere l'accennato suo Voto, onde in ogni caso potermi da essa ricredere opportunatamente.

Bologna 31. Agosto 1827.



Die 13 Septembris 1827.

Pro Eminentiss. et Reverendiss. D. D. CAROLO Card. OPPIZZONIO Archiep. Bononiae Ioan. Bapt. Bruni Doct. Coll. Philol. et Professor.

Die 19 Septembris 1827.

VIDIT

Pro Excelso Gubernio

Dominicus Mandinius S. T. D. Prior. Par. et Exam. Sinod.

Die 5 Octobris 1827.
IMPRIMATUR

Leopoldus Archiep. Pagani Prov. Gen.